

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. XX

Organizzazione a rete di sedi universitarie

1. L'organizzazione e lo sviluppo dell'Università a rete di sedi si svolgono nel rispetto del principio della pari dignità di entrambe le sedi di Modena e Reggio Emilia.
2. L'Università assicura uno sviluppo coordinato, paritario, armonico, equilibrato, efficace ed efficiente delle attività didattiche, di ricerca e gestionali nelle due sedi, tenendo conto delle loro specifiche caratteristiche e vocazioni.
3. L'Università assicura un riparto delle risorse tale da garantire condizioni di sviluppo omogenee tra le sedi. In particolare articola la destinazione delle risorse finanziarie nei bilanci di previsione annuali e triennali e nel conto consuntivo in riferimento alle due sedi, nel rispetto, comunque, del principio dell'unicità del bilancio.
4. È istituita la figura del Rettore Vicario con sede in Reggio Emilia.

TITOLO II ORGANI DI ATENEO

Art. XX Rettore

1. Spettano al Rettore:
 - a) la rappresentanza legale e processuale dell'Università ad ogni effetto di legge;
 - b) le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
 - c) la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
 - d) la funzione di proposta del documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
 - e) la funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
 - f) la funzione di proposta del Direttore Generale ai sensi dell'art. ____;
 - g) la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti per violazioni del Codice Etico di Ateneo, secondo le modalità previste dagli artt. ____;
 - h) la stipulazione dei contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 L. 240/2010, su proposta dei competenti organi accademici;
 - i) la nomina del rettore vicario per la sede di Reggio Emilia, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, dotato di poteri decisionali e di firma disciplinati dal regolamento generale di Ateneo;
 - j) ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.
2. In caso di necessità ed urgenza il Rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva dell'organo competente.
3. Il Rettore è eletto tra i Professori ordinari in servizio presso le università italiane. L'elettorato attivo spetta ai Professori di ruolo e ai Ricercatori dell'Ateneo, **WORK IN PROGRESS**.

Art. XX Rettore Vicario

1. Il Rettore Vicario rappresenta il Rettore nella sede di Reggio Emilia e l'Ateneo in caso di assenza o impedimento del Rettore.
2. Il Rettore Vicario svolge, per delega del Rettore, i seguenti compiti e funzioni:
 - a) funzione di vigilanza;
 - b) funzione di coordinamento;
 - c) funzione di attuazione delle delibere per quanto di competenza;
 - d) stipula contratti, accordi, convenzioni riguardanti la sede di competenza.
3. Il Rettore Vicario può formulare proposte riguardanti la sede di Reggio Emilia da sottoporre al Consiglio di Amministrazione o al Senato Accademico secondo le rispettive competenze.
4. Il Rettore Vicario è nominato dal Rettore.

Art. XX

Consulta di indirizzo delle Parti Interessate

1. (WORK IN PROGRESS).

TITOLO IV

STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Art. XX

Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1. L'Ateneo si articola in:
 - Dipartimenti, , di cui al successivo art. _____;
 - Scuole di Ateneo, di cui al successivo art. _____;
 - Centri di servizio e Centri interdipartimentali di ricerca, di cui ai successivi artt. _____.
2. L'istituzione e la disattivazione dei Dipartimenti, delle Scuole di Ateneo e dei Centri avviene con decreto rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e parere del Senato Accademico per quanto di rispettiva competenza.

Art. XX

Dipartimenti

Costituzione e caratteri

1. I Dipartimenti sono le strutture organizzative di base dell'Ateneo, responsabili delle attività di ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, e delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. I Dipartimenti sono strutture stabili, incardinate in una delle due sedi dell'Ateneo.
2. Ai Dipartimenti afferiscono docenti e ricercatori di settori scientifico disciplinari omogenei e affini, e le unità di personale tecnico-amministrativo ad essi assegnate. I Dipartimenti possono avere carattere interdisciplinare, fondato su collaudate e solide esperienze sia di ricerca che di didattica.
3. A ciascun Dipartimento dovrà afferire un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, per consentire un'adeguata copertura delle attività didattiche e di ricerca.
4. La costituzione di un Dipartimento richiede che:
 - a) vi sia coerenza tra i requisiti di ricerca e quelli di didattica che lo caratterizzano;
 - b) il numero minimo dei componenti di cui al comma 3 sia rappresentato da professori e ricercatori a tempo indeterminato;

- c) il quorum costitutivo non sia destinato a venire meno nei tre anni successivi per eventi programmabili, salva la contestuale previsione delle modalità di ricostituzione del numero legale secondo i criteri di composizione previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- d) si disponga delle risorse necessarie per gestire almeno due corsi di studio, uno triennale e uno magistrale, o per contribuire in maniera determinante a un corso magistrale a ciclo unico;
- e) gli afferenti al Dipartimento garantiscano la copertura del 70% dei crediti formativi negli insegnamenti caratterizzanti, nei settori disciplinari previsti dagli ordinamenti didattici. Qualora non sia possibile adeguarsi a tale disposizione, i Dipartimenti interessati devono costituirsi in Scuole di Ateneo; la rimanente parte delle risorse didattiche potrà essere fornita da altri Dipartimenti, nell'ambito del coordinamento operato dalle Scuole di Ateneo.

Compiti e funzioni dei Dipartimenti

5. Spetta ai Dipartimenti:

- a) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
 - b) promuovere e gestire iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
 - c) promuovere e gestire le attività didattiche relative ai corsi di studio mediante le proprie risorse umane e strumentali;
 - d) promuovere iniziative nell'ambito delle attività didattiche per lo sviluppo di attività di tirocinio e stage in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
 - e) collaborare, nell'ambito delle proprie competenze disciplinari e linee di ricerca, ai corsi di dottorato.
6. I Dipartimenti elaborano piani triennali di sviluppo e rendiconti preventivi economico-finanziari per pianificare gli obiettivi di sviluppo ed il fabbisogno di risorse umane e materiali. In particolare:
- a) formulano, per quanto di proprio specifico interesse, le richieste di personale docente e ricercatore sulla base di un dettagliato piano di sviluppo della ricerca e delle esigenze didattiche;
 - b) presentano richieste di personale tecnico-amministrativo, di risorse finanziarie e di strutture in funzione dell'attività di ricerca e didattica svolta e programmata, nonché dei servizi di supporto alla didattica.
7. I piani triennali di sviluppo dei Dipartimenti sono integrati dal Rettore nel piano strategico triennale dell'Ateneo **WORK IN PROGRESS**.

Art. XX

Organi di Dipartimento

1. Sono organi di Dipartimento:

- a) il Consiglio di Dipartimento;
- b) il Direttore;
- c) la Giunta;
- d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Consiglio di Dipartimento

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a) tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento;
- b) tutto il personale tecnico-amministrativo, salvo le limitazioni organizzative stabilite dal regolamento d'Ateneo;

- c) da una rappresentanza del personale non strutturato, degli assegnisti, degli specializzandi, degli studenti dei corsi di studio e di dottorato;
3. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce, tramite la messa a punto di un proprio regolamento, le modalità di funzionamento del Consiglio stesso, la designazione delle rappresentanze e, ove ritenuto necessario, la formazione di una Giunta di Dipartimento di cui al comma XX.
4. Spetta al Consiglio di Dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo ed in conformità ai criteri generali fissati dal Consiglio di Amministrazione:
- organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e formazione, quelle di tutorato e di orientamento, nonché le attività culturali e le altre attività rivolte all'esterno che per legge o per statuto spettano ai Dipartimenti;
 - deliberare l'eventuale afferenza ad una Scuola di Ateneo;
 - formulare i piani strategici ed avanzare le relative richieste di personale;
 - provvedere alla chiamata e all'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento, assicurando la copertura degli insegnamenti attivati e sovrintendendo al buon andamento delle attività didattiche, sentita la Commissione Paritetica docenti-studenti;
 - approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo annuali;
 - approvare la relazione annuale sull'attività didattica presentata dal Direttore di Dipartimento;
 - deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il regolamento di Dipartimento secondo le procedure del presente Statuto e del regolamento generale di Ateneo;
 - esercitare ogni altra attribuzione che sia demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dei Dipartimenti.
5. Il regolamento di Dipartimento determina, in caso di delega di funzioni dal Consiglio alla Giunta, i contenuti e i limiti di tale delega. Sono compiti comunque non delegabili, salve ulteriori delimitazioni fissate dal regolamento di Dipartimento: le delibere sulla programmazione didattica, sull'afferenza ad una Scuola di Ateneo e sui piani triennali di sviluppo, sulla chiamata e l'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, l'approvazione del regolamento di Dipartimento, l'approvazione della relazione annuale sull'attività didattica, la decisione di impegni di spesa superiori ai limiti obbligatoriamente fissati nel regolamento, le chiamate del personale docente e dei ricercatori.
6. Il Consiglio di Dipartimento, in funzione della complessità dell'offerta formativa, delibera l'eventuale istituzione di organismi di coordinamento didattico dei corsi di studio e formazione.
7. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Statuto, i corsi di studio e di formazione e le relative strutture di coordinamento sono disciplinati dai regolamenti dei Dipartimenti interessati, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento didattico di Ateneo.

Direttore di Dipartimento

8. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta, ove istituita.
9. Spetta al Direttore di Dipartimento, in attuazione delle delibere del Consiglio e con la collaborazione della Giunta:
- promuovere le attività del Dipartimento;
 - vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
 - tenere i rapporti con gli organi accademici,
 - esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
10. Il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia ed è nominato con decreto rettorale. La carica ha durata triennale, rinnovabile per un solo mandato consecutivo. Il regime di eleggibilità è definito dalle disposizioni legislative vigenti. Le modalità di elezione sono determinate dal regolamento generale di Ateneo. In caso di indisponibilità di professori di ruolo di

prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.

11. Il Direttore designa tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il Vicedirettore è nominato con decreto rettorale.

Giunta di Dipartimento

12. La Giunta di Dipartimento è atta a coadiuvare il Direttore, con funzioni istruttorie, di coordinamento e decisorie nei limiti della delega conferitale.
13. Possono fare parte della Giunta professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico e amministrativo, il responsabile amministrativo, una rappresentanza degli studenti oltre al Direttore e al Vicedirettore. La carica di componente della Giunta ha durata triennale, ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente. La composizione della Giunta ed il funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.
14. Il Consiglio nomina la Giunta su proposta del Direttore che assicura che la composizione della Giunta sia rappresentativa delle aree più significative della didattica e della ricerca dipartimentali.

Commissione Paritetica docenti-studenti

15. La Commissione Paritetica docenti-studenti, istituita in ciascun Dipartimento, ovvero in ciascuna delle Scuole di Ateneo (art. _____) è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.

NORMA TRANSITORIA:

Nella fase della prima applicazione del presente Statuto, l'afferenza ai Dipartimenti è libera e verrà approvata dal Senato Accademico nella composizione precedente quella prevista dal nuovo Statuto. La riorganizzazione e l'istituzione dei nuovi Dipartimenti, che osserverà comunque quanto previsto dall'art. (DIPARTIMENTI) del nuovo Statuto, terrà adeguatamente conto dell'articolazione territoriale dell'Ateneo in reti di sedi, dell'attuale composizione e distribuzione dell'offerta formativa delle strutture didattiche e dei laboratori.

La prima istituzione delle Scuole verrà deliberato dal CdA neo costituito.

Art. XX

Scuole di Ateneo

1. Le Scuole di Ateneo sono strutture di raccordo tra più Dipartimenti nell'ambito della didattica e dei servizi.
2. Possono essere istituite delle strutture di raccordo della didattica e dei relativi servizi (Scuole di Ateneo), tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, previo parere del Senato accademico e delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Le Scuole di Ateneo non hanno una specifica connotazione territoriale. L'aggregazione dei Dipartimenti nelle Scuole di Ateneo si realizza in modo che le Scuole contengano al loro interno la maggioranza delle risorse didattiche necessarie ai corsi di studio che fanno capo ai Dipartimenti aderenti.
4. Le Scuole di Ateneo potranno essere istituite in numero non superiore a sei.
5. Le Scuole di Ateneo hanno funzioni di coordinamento, razionalizzazione e valutazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni.

6. Le Scuole di Ateneo cui afferiscono Dipartimenti con funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, assumono i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
7. All'interno di ogni Scuola di Ateneo è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti, di cui all'art. _____ che sostituisce la Commissione Paritetica docenti-studenti di Dipartimento.
8. L'organo deliberante della scuola è composto dai direttori dei Dipartimenti in essa raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché in misura non superiore al 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento partecipanti, da una rappresentanza elettiva proporzionale al numero dei Dipartimenti, scelti tra docenti coordinatori di corso, **(WORK IN PROGRESS)** e componenti delle giunte.
9. L'organo deliberante di ogni Scuola di Ateneo è presieduto da un professore ordinario, eletto tra i propri componenti o tra i componenti dei Dipartimenti afferenti. Il mandato ha durata triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. XX

Centri di servizio di Ateneo

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire Centri di servizio di Ateneo allo scopo di fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale per l'Ateneo.
2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento e la disattivazione dei Centri di servizio di Ateneo sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

NORMA TRANSITORIA:

I Centri di servizio attivi all'entrata in vigore del presente Statuto sono i seguenti:

Centro di servizio	Sede
<i>CEA - Centro E-Learning di Ateneo</i>	<i>viale Antonio Allegri, 13 - 42121 Reggio Emilia tel: 0522 52 2521 - fax: 0522 52 2512</i>
<i>CIGS - Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti</i>	<i>via Giuseppe Campi, 213/a - 41125 Modena tel: 059 205 5228 - fax: 059 205 5600</i>
<i>CLA - Centro Linguistico di Ateneo</i>	<i>corso Vittorio Emanuele, 59 - 41121 Modena tel: 059 205 7001/7015 - fax: 059 205 7007</i>
<i>CSSI - Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale</i>	<i>via del Pozzo, 71 - 41124 Modena tel: 059 422 3733 - fax: 059 422 2196</i>

Art. XX

Centri interdipartimentali di ricerca

1. Per attività di ricerca di rilevante interesse per l'Ateneo e di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il Senato Accademico, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca per la durata di tre anni rinnovabile.

2. I Centri Interdipartimentali di Ricerca potranno anche svolgere servizi al territorio. In tal caso essi saranno denominati Centri Interdipartimentali di Ricerca e per i Servizi.
3. I Dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per lo svolgimento dell'attività programmata. Il Centro interdipartimentale dovrà avere sede amministrativa presso uno dei Dipartimenti proponenti.
4. I Centri Interdipartimentali possono essere dotati di autonomia di bilancio. Ai Centri dotati di autonomia di bilancio si applicano per quanto di competenza i commi 6 e 7 dell'art. XX (Compiti e funzioni dei Dipartimenti).
5. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalità di istituzione, di organizzazione, di funzionamento, di valutazione triennale, di rinnovo e disattivazione dei Centri Interdipartimentali dotati di autonomia amministrativa e di bilancio; definisce il numero dei docenti e/o dei ricercatori ritenuto congruo e significativo per la costituzione di tali Centri; indica i requisiti del piano di sviluppo triennale delle attività, che dovrà includere l'eventuale previsione della creazione di posti di ruolo, di Assegni di Ricerca e di Borse di Studio, la pianificazione dell'utilizzo degli spazi e delle risorse di personale e strumentali, la quantificazione dei costi sostenuti dai Dipartimenti e del relativo grado di copertura a valere sulle risorse del Centro.
6. I Centri Interdipartimentali sono soggetti a valutazione triennale da parte del Nucleo di Valutazione, anche ai fini del loro eventuale rinnovo.

NORMA TRANSITORIA

I Centri Interdipartimentali di Ricerca che risulteranno attivi all'entrata in vigore del presente Statuto dovranno uniformarsi a quanto da esso previsto entro il termine di 24 mesi, a seguito di valutazione rispondenza ai requisiti previsti da parte del CdA.

Art. XX

Dottorati di ricerca

1. L'Università promuove l'attivazione di Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca come strumento fondamentale per la formazione di ricercatori con elevato profilo scientifico e professionale a livello nazionale ed internazionale.
L'Ateneo, attraverso i Dottorati di ricerca intende promuovere ed incentivare un armonico ed equilibrato sostegno della ricerca, sia di base e sia applicata, a favore di tutte le macroaree in esso rappresentate.
2. L'Università, su proposta delle strutture interessate, istituisce ed organizza corsi e scuole di Dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con apposito regolamento in conformità con il regolamento didattico di Ateneo nel rispetto della normativa vigente.
3. I corsi e le scuole di Dottorato sono istituiti tenendo conto della loro sostenibilità in termini di docenza e della disponibilità di attrezzature e in presenza di una consolidata attività di ricerca di elevato livello nel settore oggetto del Dottorato.
4. Le procedure di istituzione, attivazione e congruità del supporto tecnico amministrativo e valutazione sono definite dal regolamento generale di Ateneo.